

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno duemilaundici il giorno del mese di, in Ortona, presso la sede Municipale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

- il Comune di Ortona (CH), con sede in via Cavour n. 1, C.F. 91008640599, rappresentato dall'Arch. Antonio Giordano, nato a Rapino il 06.09.1951, C.F. GRDNTN51P06H184F, il quale agisce in qualità di Dirigente 3° Settore, nel prosieguo denominato anche *comodante*,

E

- l'ARTA – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, con sede in Pescara, Vialé Marconi n. 178, C.F. 91059790682, rappresentata dal dott. Mario Amicone, nato a Miglianico (CH) il 11.09.1945, codice fiscale MCNMRA45P11F196D, il quale agisce in qualità di Direttore Generale, nel prosieguo denominata anche *comodatario*;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47/7 del 24.10.2006, la Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 225 della L.R. n. 15 del 26.04.2004, ha approvato il "Piano Regionale Triennale di tutela e Risanamento Ambientale 2006/2008";
- il detto Piano Triennale prevede, all'interno del settore "Risanamento qualità dell'Aria", l'intervento "Implementazione del sistema di monitoraggio dell'aria" (misura A.1.1), che prevede di incrementare la rete di monitoraggio esistente nei Comuni considerati a rischio di inquinamento atmosferico, sia per dare copertura alle zone che ne sono totalmente sprovviste e sia per riorganizzarla in linea con le direttive comunitarie e nazionali in materia;
- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 79/4 del 25.09.2007, la Regione Abruzzo ha approvato, il "Piano Regionale per la tutela della Qualità dell'Aria";
- con determinazione n. 173/DN5 del 28.11.2007 del dirigente del Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, la Regione Abruzzo ha dato avvio alla attuazione dell'intervento di che trattasi mediante affidamento all'ARTA dell'incarico per la sua realizzazione;
- con la convenzione stipulata il 15 aprile 2009, la Regione Abruzzo ha affidato all'ARTA l'incarico per l'attuazione dell'intervento, previsto dal Piano Regionale Triennale di tutela e Risanamento Ambientale 2006/2008, denominato "Implementazione del sistema di monitoraggio dell'aria", e ha disciplinato modalità, condizioni e termini per la progettazione ed esecuzione dell'intervento, nonché per l'erogazione delle connesse risorse finanziarie per il finanziamento massimo di € 2.500.000,00;
- con nota prot. n. RA/254100, la Direzione Protezione Civile – Ambiente della Regione Abruzzo ha approvato il progetto esecutivo elaborato dall'ARTA per la fornitura in opera di n. 11 stazioni fisse

di monitoraggio della qualità dell'aria da ubicare nei Comuni abruzzesi di Francavilla al Mare, Chieti, Montesilvano, Ortona, Cepagatti, San Giovanni Teatino, Teramo, L'Aquila e Sant'Eufemia a Maiella;

- in forza di quanto previsto dalla suddetta convenzione del 15 aprile 2009, l'ARTA ha sei mesi di tempo, a decorrere dal 03 gennaio 2011, per l'espletamento e la conclusione delle procedure di gara ad evidenza pubblica;
- risulta necessario, da parte dei Comuni interessati dall'intervento, garantire la disponibilità delle aree per la messa in opera delle centraline di monitoraggio mediante acquisizione, ad opera dell'ARTA, con atti formali che ne assicurino sia l'immediata cantierabilità del progetto sia l'utilizzo per un periodo di 10 anni, comprensivo dei tempi di realizzazione delle opere e della durata decennale del progetto;
- con lo stesso atto formale, il Comune deve necessariamente assentire, nel rispetto delle procedure di legge, a consentire all'ARTA la realizzazione, mediante ricorso ad una gara ad evidenza pubblica, di cabine idonee a contenere la dotazione strumentale necessaria a garantire la piena funzionalità dell'intero progetto regionale;
- con Deliberazione/Determinazione n. del il Comune di ha autorizzato la concessione all'ARTA, in comodato gratuito, degli spazi da destinare alla realizzazione di manufatti idonei alla concretizzazione della rete regionale di monitoraggio delineata dal Piano di Tutela della Qualità dell'Aria;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - RICHIAMO DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

Il Comune di Ortona concede in comodato gratuito all'ARTA, come sopra generalizzata, che accetta, l'utilizzo dell'area per la realizzazione di una centralina di monitoraggio per l'implementazione del sistema regionale di monitoraggio della qualità dell'aria.

Risulta oggetto della concessione un area pari a circa mq 30, registrata al catasto al foglio n. 65 particella 168 del Comune di Ortona.

La concessione prevede la realizzazione di opere che, alla scadenza del contratto, il comodatario provvederà a rimuovere in tutte le sue parti ripristinando la situazione preesistente.

Il tutto meglio individuato negli atti tecnici progettuali redatti, a sua cura e spese, dal comodatario e che, firmati dalle parti, fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto di comodato è fissata in anni 10 (dieci) dalla data di firma del presente atto, con possibilità di rinnovo previa istanza scritta del comodatario da inoltrarsi almeno sei mesi prima della scadenza.
2. Il comodante, entro i 90 (novanta) giorni precedenti alla scadenza del contratto, comunicherà al comodatario il proprio intendimento in merito.
3. Il contratto di comodato dell'area pubblica in questione è strettamente connesso alla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto e pertanto decade, salvi i casi di forza maggiore, se le opere necessarie non vengono ultimate entro due anni dalla data del rilascio delle autorizzazioni dovute.

Art. 4 - USO DELLE AREE ED IMPEGNI DEL COMODATARIO

Il comodatario si impegna :

1. alla realizzazione delle opere che saranno dirette da tecnico all'uopo incaricato dal comodatario e realizzate scrupolosamente secondo il progetto esecutivo allegato. Pertanto, sarà cura ed onere del comodatario provvedere ad incaricare un/i tecnico/i abilitato/i per la realizzazione delle opere e a nominare tutte le figure professionali previste dalla vigente normativa in materia per la loro esecuzione fino al collaudo delle opere. Tutte le spese tecniche inerenti alla realizzazione di tutte le opere resteranno a carico del comodatario, qualunque sia la loro natura e specie.
2. A realizzare ed installare, a propria cura e spese, un manufatto fisso al suolo, inteso quale cabina in lamiera di acciaio coibentata comprensiva di impianto elettrico, di illuminazione, di condizionamento, di allarme e di alloggiamenti di analizzatori.
3. E' inteso che per quanto sopra, e per la messa in esercizio della rete di monitoraggio, il comodante, a seguito di apposite istanze presentate dal comodatario, si impegna al rilascio delle prescritte autorizzazioni di legge, anche di tipo edilizio per le opere civili necessarie per le cabine, comprendenti anche il basamento, i pozzetti, gli scavi, le recinzioni e gli arredi urbani.
4. Il comodatario dovrà provvedere alla manutenzione dell'intera area in comodato.
5. Il comodante non è responsabile della custodia dell'area data in comodato e delle strutture ivi realizzate dal comodatario e resta esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni che a chiunque possano derivare dal loro utilizzo.
6. Il Comodante si impegna a non disturbare il regolare funzionamento delle centraline di monitoraggio e a rispettare le circostanti aree di esame degli analizzatori.
7. Il comodante consegna l'area al comodatario, il quale la accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Sono a carico del comodatario tutte le spese relative allo spostamento di eventuali tubazioni o di quanto altro dovesse esistere nell'area assegnata. Il comodatario ha il pieno e libero godimento dell'area nei limiti dell'uso convenuto.

Art. 5 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà registrato a cura e spese della parte richiedente, in caso d'uso.

Art. 6- MODIFICHE


Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.

Art. 7 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ARTA ABRUZZO
(Il Direttore Generale)



Per il Comune di Ortona
(Il Dirigente 3° Settore)